

SORVEGLIANZA SANITARIA

Definisce i criteri direttivi della sorveglianza sanitaria obbligatoria per le mansioni esposte a un rischio chimico di tipo non moderato; in particolare è previsto che nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzino, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente ha l'obbligo d'informare individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. Il datore di lavoro dovrà:

- sottoporre a **revisione la valutazione dei rischi** effettuata a norma;
- sottoporre a revisione le misure predisposte per **eliminare o ridurre i rischi**;
- tenere conto del **parere del medico competente** nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
- prendere le misure affinché sia effettuata una **visita medica straordinaria** per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

Per quanto, invece, riguarda la **periodicità e i contenuti della sorveglianza sanitaria** l'organo di vigilanza con provvedimento motivato può disporre diversamente rispetto a quanto stabilito dal medico competente.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sono individuate le misure minimali di prevenzione e protezione in materia di agenti chimici che integrano quelle di carattere generale previste dall'art. 15. L'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- misure igieniche adeguate;
- riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

aprile 2025
**Sportello Prevenzione
e Sicurezza Cisl Brescia**

salutesicurezza.brescia@cisl.it



**Sportello Prevenzione
e Sicurezza Cisl Brescia**
schede di approfondimento > 7

RISCHIO DA ESPOSIZIONI AD AGENTI CHIMICI



Da un'indagine condotta a livello europeo, il 38 % delle aziende segnala la presenza di sostanze chimiche o biologiche potenzialmente pericolose nei propri ambienti di lavoro; il 17% dei lavoratori è esposto a sostanze chimiche per almeno un quarto del proprio orario di lavoro.

Più spesso di quanto si possa pensare, dunque, sono molti i lavoratori, in diversi ambienti di lavoro, esposti - per inalazione, penetrazione cutanea o ingestione - a sostanze pericolose. Ne possono derivare malattie respiratorie (asma, rinite, asbestosi e silicosi), danni agli organi interni (compresi il cervello e il sistema nervoso), irritazione cutanea e malattie della pelle, tumori (leucemia, cancro ai polmoni, mesotelioma, cancro della cavità nasale). La presenza di sostanze pericolose può inoltre mettere i lavoratori a rischio di incendio, esplosione, intossicazione acuta e soffocamento. Per questo occorre più informazione e consapevolezza del problema.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 221 ss. D.Lgs. 9/4/2008, n. 81; Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16/12/2008.

CAMPO APPLICAZIONE

Il titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina i requisiti minimi per la tutela dei lavoratori esposti alle sostanze pericolose e al capo I sono individuate le norme per la protezione da agenti chimici che comprendono tutte le fasi di: produzione, manipolazione, immagazzinamento, manutenzione, pulizia, trasporto, eliminazione, trattamento dei rifiuti che comportano l'esposizione ad agenti chimici (art. 222), siano essi impiegati in modo deliberato o presenti nei rifiuti o prodotti durante i processi lavorativi come, per esempio, i fumi di saldatura o le polveri. Vi sono REGIMI definiti SPECIALI quali ed in particolare in materia di protezione radiologica e di trasporto agenti chimici pericolosi.

VALUTAZIONE RISCHI

La **valutazione** dei rischi da esposizione ad agenti chimici deve essere effettuata dal datore di lavoro attraverso due fasi successive:

- 1) **preliminare** del pericolo;
- 2) **dettagliata** del rischio residuo.

I risultati possono essere:

- a) **rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori** (*rischio di tipo moderato*);
- b) **rischio non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori** (*rischio di tipo non moderato*).

DEFINIZIONI

AGENTI CHIMICI

Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

- 1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento CE 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
- 2) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi dell'art.222, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII 106.

ATTIVITÀ CHE COMPORTA LA PRESENZA DI AGENTI CHIMICI

Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno

della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII.

VALORE LIMITE BIOLOGICO

Il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.

PERICOLO

La proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi.

RISCHIO

La probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

SCHEDE DI SICUREZZA

È un prezioso strumento per la valutazione dei rischi, redatta in lingua italiana che il fabbricante e il distributore sono obbligati a consegnare all'utilizzatore e che il RLS può chiedere al datore di lavoro.

REACH

È il regolamento sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che punta a migliorare la tutela della salute umana e dell'ambiente dai rischi legati alle sostanze chimiche, si applica alla tua impresa se sei un produttore, un importatore o un utilizzatore a valle di sostanze chimiche all'interno dell'UE.

CLP

Classificazione, etichettatura e imballaggio sostanze e miscele.

REVISIONE DELLA VALUTAZIONE

Il datore di lavoro deve aggiornare periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Gli obblighi d'informazione e formazione in materia di agenti chimici devono essere assolti non solo nei confronti dei lavoratori ma anche dei loro rappresentanti per la sicurezza con particolare attenzione posta ai dati risultanti dalla valutazione dei rischi, le caratteristiche delle sostanze, le precauzioni da osservare. Inoltre, deve essere assicurato anche l'accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza.

LAVORAZIONI VIETATE

Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL; tuttavia, il divieto non si applica se un agente è presente in una miscela, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.